



## Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

### Ordinanza n° 99 del 28/08/2020

**Oggetto: Interventi per contrastare l'uso di alcol da parte di minorenni - Limitazioni alla vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ai soggetti minori di anni 18.**

#### IL SINDACO

Considerato che la Costituzione, all'art. 31, pone la tutela dei giovani come compito primario delle Istituzioni e prevede che esse predispongano interventi adeguati a tale scopo, e all'art. 32 eleva la tutela della salute a fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Ricordato

- che il consumo di bevande alcoliche e le ripercussioni di carattere sociale ed individuale che ne scaturiscono, hanno raggiunto rilievo di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare con l'approvazione della legge 125/01 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati";
- che il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario nazionale 1998-2000, individua tra le principali cause di incidenti e di malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;
- che a fronte dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale in materia di alcol, si registra una realtà dove fin troppi sono i minori che consumano bevande alcoliche e superalcoliche e che, nonostante l'oggettivo incremento di attenzione delle politiche sanitarie e sociali, sia a livello nazionale che regionale, appare comunque evidente la necessità di intervenire al fine di contrastare detto fenomeno in maniera ancora più efficace ed incisiva;
- che è necessario evitare che anche nel territorio comunale di Isola del Liri, in particolare tra gli adolescenti, si diffonda questa tendenza al consumo di sostanze alcoliche e superalcoliche, in particolar modo nelle fasce orarie serali e notturne ed in luoghi aperti al pubblico;
- che a questa situazione, accentuata dall'imprudenza e dall'inesperienza giovanile che degenera quasi sempre nella condizione ancor più grave dell'ubriachezza, si associano sempre più frequentemente episodi di inciviltà e maleducazione di gruppo, che favoriscono un diffuso degrado urbano e sociale contribuendo ad accrescere la percezione di insicurezza da parte dei cittadini spesso disturbati e molestati da rumori, schiamazzi, insudiciamento del suolo e quant'altro;
- che sulla base di ciò, si rende necessario da parte delle istituzioni scoraggiare tali comportamenti, anche attraverso l'incentivazione di modelli e stili di vita in grado di prevenire le numerose

condizioni di disagio indotte dall'assunzione di bevande alcoliche per la tutela in particolar modo dei minorenni;

- che congiuntamente occorre promuovere la responsabilizzazione della famiglia quale comunità di vita fondamentale per lo sviluppo, l'integrazione, la socializzazione degli adolescenti nonché per la loro crescita personale, e che attraverso la funzione educativa e di controllo esercitata dai genitori, deve garantire adeguato sostegno ed accompagnamento nei riguardi dei loro figli minorenni in un contesto più generale di prevenzione e di promozione della salute individuale e pubblica;

Ritenuto opportuno, quindi, alla luce di quanto sopra premesso, introdurre limiti specifici di alcoemia per contribuire a diminuire l'impatto sulla salute e sulla sicurezza di comportamenti di uso di alcol da parte dei minori.

**VISTO** il D.L. n. 14/2017 conv. con mod. in L. 48/2017

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 in materia di Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

**VISTO** l'art. 1, comma 2 - della legge 30.03.2001, n.125 il quale stabilisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume;

**VISTI** gli artt. 7 bis, 54 e 50 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

**VISTO** l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n.773;

**VISTO** l'art. 689 del Codice Penale;

**VISTI** gli art. 2 e 6 della Legge 24.11.1981, n. 689;

## ORDINA

1) Salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nei relativi spazi esterni autorizzati, nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, sono vietati la somministrazione, la vendita, la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18.

2) Il divieto si estende anche alla vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici e non, che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici degli utilizzatori o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa effettuare mirati controlli.

3) Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

4) Chiunque somministra bevande alcoliche a soggetti di età compresa tra i 16 e 18 anni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.000,00 euro. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

5) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche

6) Quando una persona minore di anni 18 è colta in stato di manifesta ubriachezza, l'organo accertatore, qualora sia stata rilevata una reiterazione del comportamento, prima di procedere alla notificazione degli atti di competenza ai genitori o comunque a chi esercita la potestà dei genitori, trasmette la documentazione al Sindaco; questi, verificata la ricorrenza dei presupposti, dà impulso ai servizi comunali preposti, che provvedono a convocare i genitori e le figure assimilate al fine di segnalare il ripetersi degli illeciti accertati, la loro gravità ed i danni che possono derivare al minore dall'uso di alcol, informandoli, contemporaneamente, della disponibilità da parte dell'Amministrazione Comunale a definire interventi di appoggio che siano ritenuti eventualmente necessari, nel rispetto della più totale riservatezza.

#### AVVISA

Che la presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, comunicazione alla stampa e pubblicazione sul sito Internet del Comune.

#### AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Dott. Cerrone Alessandro

**IL SINDACO**  
**Massimiliano Quadrini**



## Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

### Ordinanza n° 99 del 28/08/2020

**Oggetto: Interventi per contrastare l'uso di alcol da parte di minorenni - Limitazioni alla vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ai soggetti minori di anni 18.**

#### IL SINDACO

Considerato che la Costituzione, all'art. 31, pone la tutela dei giovani come compito primario delle Istituzioni e prevede che esse predispongano interventi adeguati a tale scopo, e all'art. 32 eleva la tutela della salute a fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Ricordato

- che il consumo di bevande alcoliche e le ripercussioni di carattere sociale ed individuale che ne scaturiscono, hanno raggiunto rilievo di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare con l'approvazione della legge 125/01 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati";
- che il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario nazionale 1998-2000, individua tra le principali cause di incidenti e di malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;
- che a fronte dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale in materia di alcol, si registra una realtà dove fin troppi sono i minori che consumano bevande alcoliche e superalcoliche e che, nonostante l'oggettivo incremento di attenzione delle politiche sanitarie e sociali, sia a livello nazionale che regionale, appare comunque evidente la necessità di intervenire al fine di contrastare detto fenomeno in maniera ancora più efficace ed incisiva;
- che è necessario evitare che anche nel territorio comunale di Isola del Liri, in particolare tra gli adolescenti, si diffonda questa tendenza al consumo di sostanze alcoliche e superalcoliche, in particolar modo nelle fasce orarie serali e notturne ed in luoghi aperti al pubblico;
- che a questa situazione, accentuata dall'imprudenza e dall'inesperienza giovanile che degenera quasi sempre nella condizione ancor più grave dell'ubriachezza, si associano sempre più frequentemente episodi di inciviltà e maleducazione di gruppo, che favoriscono un diffuso degrado urbano e sociale contribuendo ad accrescere la percezione di insicurezza da parte dei cittadini spesso disturbati e molestati da rumori, schiamazzi, insudiciamento del suolo e quant'altro;
- che sulla base di ciò, si rende necessario da parte delle istituzioni scoraggiare tali comportamenti, anche attraverso l'incentivazione di modelli e stili di vita in grado di prevenire le numerose

condizioni di disagio indotte dall'assunzione di bevande alcoliche per la tutela in particolar modo dei minorenni;

- che congiuntamente occorre promuovere la responsabilizzazione della famiglia quale comunità di vita fondamentale per lo sviluppo, l'integrazione, la socializzazione degli adolescenti nonché per la loro crescita personale, e che attraverso la funzione educativa e di controllo esercitata dai genitori, deve garantire adeguato sostegno ed accompagnamento nei riguardi dei loro figli minorenni in un contesto più generale di prevenzione e di promozione della salute individuale e pubblica;

Ritenuto opportuno, quindi, alla luce di quanto sopra premesso, introdurre limiti specifici di alcolemia per contribuire a diminuire l'impatto sulla salute e sulla sicurezza di comportamenti di uso di alcol da parte dei minori.

**VISTO** il D.L. n. 14/2017 conv. con mod. in L. 48/2017

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 in materia di Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

**VISTO** l'art. 1, comma 2 - della legge 30.03.2001, n.125 il quale stabilisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume;

**VISTI** gli artt. 7 bis, 54 e 50 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

**VISTO** l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n.773;

**VISTO** l'art. 689 del Codice Penale;

**VISTI** gli art. 2 e 6 della Legge 24.11.1981, n. 689;

## ORDINA

1) Salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nei relativi spazi esterni autorizzati, nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, sono vietati la somministrazione, la vendita, la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18.

2) Il divieto si estende anche alla vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici e non, che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici degli utilizzatori o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa effettuare mirati controlli.

3) Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

4) Chiunque somministra bevande alcoliche a soggetti di età compresa tra i 16 e 18 anni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.000,00 euro. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

5) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche

6) Quando una persona minore di anni 18 è colta in stato di manifesta ubriachezza, l'organo accertatore, qualora sia stata rilevata una reiterazione del comportamento, prima di procedere alla notificazione degli atti di competenza ai genitori o comunque a chi esercita la potestà dei genitori, trasmette la documentazione al Sindaco; questi, verificata la ricorrenza dei presupposti, dà impulso ai servizi comunali preposti, che provvedono a convocare i genitori e le figure assimilate al fine di segnalare il ripetersi degli illeciti accertati, la loro gravità ed i danni che possono derivare al minore dall'uso di alcol, informandoli, contemporaneamente, della disponibilità da parte dell'Amministrazione Comunale a definire interventi di appoggio che siano ritenuti eventualmente necessari, nel rispetto della più totale riservatezza.

#### AVVISA

Che la presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, comunicazione alla stampa e pubblicazione sul sito Internet del Comune.

#### AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Dott. Cerrone Alessandro

**IL SINDACO**  
**Massimiliano Quadrini**